

CITTA' DI ADRIA PROVINCIA DI ROVIGO COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ord. N. 132	Adria 2 2 MAG, 2024
Prot.	Albo

OGGETTO: MODIFICA PRECEDENTE ORDINANZA N. 67 DEL 20 MARZO 2024 AVENTE OGGETTO "ISTITUZIONE DISCIPLINA VIARIA DI DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T SUL PONTE POSTO IN LOCALITÀ MONTEFALCHE DI FASANA".

IL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

Vista la precedente ordinanza n. 67 del 20 marzo 2024 con la quale è stato disposto in località Montefalche sul ponte ivi presente il DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T, ECCETTO AUTORIZZATI E I RESIDENTI - CON EFFETTO IMMEDIATO,

Ritenuto opportuno, con effetto immediato, di modificare, il punto 1) della predetta ordinanza n. 67/2024 per garantire in via precauzionale maggiori livelli di sicurezza pubblica e di incolumità delle persone in transito sul ponte, nelle more di una verifica statica dello stesso;

Visto il Decreto del Sindaco n. 60 del 22.08.2023 con il quale il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni

di Responsabile del Corpo di Polizia Locale;

Visti gli artt. 7 e 142 comma 2 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione:

Visto il D.L.gs 18/08/2000 approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 art. 107;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

- 1. Per quanto in premessa citato che fa parte integrante della presente, di modificare la propria precedente ordinanza n. 67 del 20.03.2024 al punto 1) nel modo seguente: IN LOCALITÀ MONTEFALCHE SUL PONTE IVI PRESENTE viene istituita la disciplina viaria, di DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T IMMEDIATO;
- 2. Di lasciare inalterato quanto contenuto nei punti successivi previsti nell'ordinanza stessa;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- SINDACO;
- Dirigente Settore LL.PP.
- Ufficio Strade;
- Alla Provincia di Rovigo pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
- Commissariato P.S. ADRIA;
- Guardia di Finanza ADRIA
- Carabinieri ADRIA;
- Vigili del Fuoco ADRIA;

- ULSS n. 5 Polesana Servizio 118;
- Croce Verde ADRIA;
- Alla Ditta ECOAMBIENTE:
- Sito web
- E venga notificata ai residenti di Località Montefalche e alle Associazioni di categoria.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE IL CORPO DI POLIZIA L'OCALE Comm. MORETTO dott. Pierantonio